



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L.R. 12/2017 – Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni che approvano o aggiornano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'art.6 della LR 12/2017 in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Posizione di Funzione Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. **di approvare** i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai Comuni che approvano o aggiornano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'art. 6 della LR 12/2017 in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, contenuti nell'ALLEGATO A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2. **di finanziare** le attività di cui al punto 1 con l'importo di € 30.000,00 sul capitolo di spesa n. 2090810014 del bilancio regionale 2018-2020 annualità 2018.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Normativa e atti di riferimento

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”*

Legge Regionale 30 marzo 2017 n. 12 *“Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 27 novembre 2017 *“Attuazione della Legge regionale n. 12 del 30 marzo 2017 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento”*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1401 del 27 novembre 2017 *“Attuazione della Legge regionale n. 12 del 30 marzo 2017 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”*

Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 *“Disposizioni per la formazione del Bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”*

Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 *“Bilancio di previsione 2018/2020”*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 *“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”*

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 *“D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”*

Motivazione

La Regione Marche con Legge Regionale 30 marzo 2017, n. 12 *“Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.”* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 40 del 6 aprile 2017) ha disciplinato *“le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui sistemi suddetti, le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento e gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, nonché nel rispetto del DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz), del successivo decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”*

La citata Legge Regionale 12/2017 agli artt. 6 e 7 prevede:

Art. 6 (Disciplina comunale o intercomunale)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.

3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.

Art. 7 (Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Comuni che approvano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'articolo 6 nella misura massima rispettivamente del 40 per cento e del 60 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

La stessa legge all'art. 19 (Disposizioni finanziarie) recita: "Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste", relativi a detto anno del bilancio di previsione 2017/2019."

L'art. 20 (Norme transitorie e finali), comma 1 prevede che "I Comuni adottano la disciplina comunale e intercomunale di cui all'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge"

L'art. 7 comma 2 prevede, quindi, che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità per la concessione di contributi, che rappresentano una compartecipazione della Regione alle spese sostenute dai Comuni per la predisposizione o l'aggiornamento di un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e per l'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti.

Tale compartecipazione è stata stabilita nella misura massima del 40% nel caso che il Comune approvi quanto sopra detto singolarmente e del 60% se più Comuni si associano.

Con DGR 1401 del 27/11/2017 "Attuazione della Legge regionale n. 12 del 30 marzo 2017 "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale" è stato istituito un nuovo capitolo di spesa al fine di poter procedere alla concessione dei contributi.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'importo di € 30.000,00 è stato confermato dalle LLRR 39/2017 e 40/2017 e stanziato con DGR 1614/2017 e DGR 1615/2017 sul capitolo 2090810014 del Bilancio 2018/2020, annualità 2018.

Poiché sia la L.36/2001 che la L.R. 12/2017 hanno come fine quello di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si ritiene opportuno, dovendo formare una graduatoria, definire il criterio di preferenza per i comuni più densamente popolati.

Per i dati della densità di popolazione definita come: $\frac{\text{numero abitanti}}{\text{superficie del Comune}}$ si farà riferimento ai dati pubblicati, alla data formazione della graduatoria, nel sito dell'ISTAT "**Popolazione residente al 1° gennaio: Marche**" al seguente indirizzo: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=

Per quanto riguarda le associazioni di Comuni si farà riferimento al valore della densità di popolazione calcolata nel seguente modo: $\frac{\text{somma del numero di abitanti dei singoli Comuni}}{\text{somma delle superfici dei singoli Comuni}}$

I dati delle superfici dei singoli Comuni sono quelli pubblicati nel sito dell'ISTAT "**Superfici delle unità amministrative**" al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/156224>. La superficie è considerata in km² fino al secondo decimale.

La densità sarà calcolata fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso nel caso il terzo decimale sia uguale o superiore a 5 e per difetto nel caso sia inferiore a 5.

Nel caso, improbabile, ma possibile, di parità, nell'ultima posizione utile della graduatoria, il contributo sarà concesso al Comune o all'associazione di Comuni che per primo ha inviato la domanda.

L'importo concesso sarà calcolato sul totale previsto dei costi e delle spese che il Comune/Comune capofila indicherà sull'istanza di richiesta contributo.

Le spese ammissibili sono quelle, sostenute dai Comuni, relative ai compensi, compresi I.V.A. ed oneri previdenziali, per l'attività professionale:

- di redazione o aggiornamento del regolamento comunale o intercomunale e di predisposizione degli elaborati di supporto, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- di individuazione o aggiornamento dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la de-localizzazione di quelli esistenti, comprensiva della redazione degli elaborati di supporto.

Nel caso il Comune rediga o aggiorni il regolamento e/o individui o aggiorni i siti, in tutto o in parte, grazie al lavoro di proprio personale, sono ammessi a contributo sia le spese per l'incentivo di cui al Codice dei contratti pubblici, qualora spetti e sia effettivamente corrisposto, sia le spese per eventuali straordinari documentati, sia il costo del personale, rendicontato mediante appositi prospetti.

La spesa effettiva potrà ovviamente essere diversa e sarà quella scaturita dall'incarico effettivamente affidato. L'importo liquidato comunque non potrà essere superiore a quello concesso.

Considerato l'importo disponibile per il 2018 di € 30.000,00, si ritiene opportuno stabilire un contributo massimo concedibile ai Comuni singoli o associati di € 10.000,00, per poter soddisfare almeno tre richieste.

Si ritiene opportuno, inoltre, dare la precedenza nella concessione dei contributi ai quei Comuni che non sono dotati né di regolamento né hanno individuato i siti e intendono dotarsi di entrambi, in quanto lo scopo dei contributi di cui al presente atto è di incentivare i comuni ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge regionale 12/2017 recentemente approvata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Solo nel caso, non ci siano domande che hanno la priorità oppure ci sia ancora disponibilità finanziaria, ammettere a finanziamento:

- i Comuni che intendono predisporre un regolamento o individuare i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti.
- I Comuni che intendono aggiornare il regolamento e aggiornare i siti già individuati.

L'istanza di richiesta contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ovvero dal dirigente dell'ufficio competente ed inviata attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it** entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR di uno specifico bando, pena la non ammissibilità della domanda utilizzando la modulistica prevista nel bando.

Nel caso di Comuni associati, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente dell'ufficio competente del Comune individuato quale capofila.

L'ufficio competente escluderà le domande non inviate nei termini e formerà una graduatoria con il criterio della "Densità di popolazione": il Comune o l'associazione di Comuni che ha una densità di popolazione maggiore precede il soggetto che ha una densità minore e con i criteri di priorità suddetti.

Pertanto, hanno la priorità i Comuni che richiedono il contributo per la predisposizione del regolamento e per la individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, non disponendo di entrambi;

Seguono i Comuni che richiedono il contributo o per la predisposizione del regolamento, o per la individuazione dei siti per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti;

Infine i Comuni che richiedono il contributo per aggiornare il regolamento e aggiornare l'individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti.

Al primo in graduatoria verrà assegnato il contributo concedibile fino ad un massimo di € 10.000,00, e così via fino ad esaurimento della disponibilità. Se scorrendo la graduatoria, non è possibile soddisfare totalmente la richiesta dell'ultimo soggetto in posizione utile, a quest'ultimo verrà assegnato quale contributo il residuo di disponibilità del capitolo.

L'ufficio regionale competente approverà la graduatoria dei Comuni beneficiari, anche in forma associata, provvederà alla concessione formale del contributo e alla comunicazione presso la PEC indicata nel modulo di domanda.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà pervenire al competente ufficio regionale **entro e non oltre il 30 novembre 2018**, con le stesse modalità previste per la domanda utilizzando la modulistica prevista nel bando.

Alla richiesta di erogazione inviata per PEC dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Delibera definitiva di approvazione/aggiornamento del regolamento e/o dell'individuazione dei siti più idonei per la localizzazione di impianti.
- b) Copia dell'atto o degli atti comunali con cui sono state liquidate le spese o sono stati approvati i costi consuntivi per il personale interno.

Nel caso di comuni associati, i contributi saranno liquidati al Comune capofila.

L'Ufficio regionale competente emanerà apposito bando in cui saranno stabilite le modalità operative di dettaglio, ulteriori rispetto a quelle stabilite nella presente DGR.

Con DGR 1585 del 28/12/2017 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di Delibera "L.R. 12/2017 – Criteri e modalità per la concessione di contributi ai Comuni che

M

Q

LT



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

approvano o aggiornano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'art.6 della LR 12/2017 in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione."

Con mail del 10 gennaio 2018, la Segreteria CAL Marche ha comunicato il relatore nell'ambito del procedimento consultivo di sua competenza e il termine per l'espressione del parere alla Giunta regionale che era il 23 gennaio 2018.

L'art. 12, comma 5, della L.R. 4/2007, così come modificato dalla L.R. 10 luglio 2017, n.22 prevede che: "(...) Decorsi inutilmente i termini, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali".

Pertanto, non avendo il CAL espresso alcun parere nei termini previsti dalla legge, si procede con la proposta di deliberazione in oggetto.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Loredana Freddari)

Loredana Freddari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 30.000,00 a carico del capitolo 2090810014 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1

09.02.2018

(Stefania Denaro)

Stefania Denaro

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF QUALITÀ DELL'ARIA, BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE E RIFIUTI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE

(Massimo Sbriscia)

Massimo Sbriscia

25



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldo)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI CHE APPROVANO O AGGIORNANO, SINGOLARMENTE O IN FORMA ASSOCIATA, LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART.6 DELLA LR 12/2017 IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI.

1. Finalità

I contributi regionali ai Comuni sono erogati a titolo di compartecipazione delle spese o dei costi sostenuti per la redazione o l'aggiornamento di un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e/o per l'individuazione nel proprio territorio dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti così come previsto dall'art. 6 comma 1 2 e 3 della L.R. 30 marzo 2017, n. 12.

2. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo regionale sono i Comuni marchigiani, anche in forma associata. I Comuni che si associano devono individuare il Comune capofila.

3. Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi al contributo uno o entrambi dei seguenti interventi:

- Redazione di un Regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Aggiornamento del Regolamento comunale o intercomunale già in possesso del Comune per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Individuazione nel proprio territorio dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti.
- Aggiornamento dei siti, precedentemente individuati, più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti.

4. Dotazione finanziaria

Per le attività di cui al punto 3 sono state destinate dalla L. R. 30 marzo 2017, n. 12, art. 19 risorse pari a € 30.000,00.

Con DGR 1401/2017 si è provveduto alla variazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 – 2019, di cui alla DGR 30 dicembre 2016 n. 1648 e si è istituito un apposito capitolo di spesa per dare attuazione alla LR 12 del 30 marzo 2017.

L'importo di € 30.000,00 è stato confermato dalle LLRR 39/2017 e 40/2017 e stanziato con DGR 1614/2017 e DGR 1615/2017 sul capitolo n. 2090810014 "Contributi a Comuni per l'approvazione della disciplina di cui all'art. 6 della LR 12/2017 in materia di impianti radioelettrici" del Bilancio 2018/2020, annualità 2018.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese, sostenute dai Comuni, relative ai compensi, compresi I.V.A. ed oneri previdenziali, da corrispondere per l'attività di:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- redazione/aggiornamento del regolamento comunale o intercomunale e di predisposizione degli elaborati di supporto, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- individuazione/aggiornamento dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, comprensiva della redazione degli elaborati di supporto.

Nel caso il Comune rediga o aggiorni il regolamento e/o individui o aggiorni i siti, in tutto o in parte, grazie al lavoro di proprio personale, sono ammessi a contributo sia le spese per l'incentivo di cui al Codice dei contratti pubblici, qualora spetti e sia effettivamente corrisposto, sia le spese per eventuali straordinari documentati, sia il costo del personale, rendicontato mediante appositi prospetti.

L'IVA è ammessa a contributo solo qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

6. Modalità di riparto e di concessione dei contributi

Ai Comuni, che, singolarmente o in forma associata, effettuano uno o entrambi gli interventi, sarà concesso un contributo massimo pari, per il Comune singolo, al 40%, e, per i Comuni associati, al 60% dell'importo preventivato. Il contributo non potrà comunque superare l'importo di € 10.000,00 (diecimila).

Nel caso in cui il consuntivo della spesa sostenuta sia inferiore alla spesa preventivata, le percentuali suddette si applicano sull'importo rendicontato.

Il contributo erogato non potrà essere maggiore del contributo concesso.

7. Graduatoria

L'Ufficio formerà una graduatoria con il criterio della "Densità di popolazione": il Comune o l'associazione di Comuni che ha una densità di popolazione maggiore precede il soggetto che ha una densità minore e con il criterio di priorità: sarà data precedenza a quei comuni che non sono già dotati di un regolamento e non hanno già individuato i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti e intendono dotarsi di entrambi.

Seguono i Comuni che intendono predisporre un regolamento o individuare i siti più idonei per la localizzazione di impianti.

Infine i Comuni che intendono aggiornare il regolamento e aggiornare l'individuazione dei siti più idonei già approvati.

Per i dati della densità di popolazione definita come: $\frac{\text{numero abitanti}}{\text{superficie del Comune}}$ si farà riferimento ai dati pubblicati, alla data formazione della graduatoria, nel sito dell'ISTAT "**Popolazione residente al 1° gennaio: Marche**" al seguente indirizzo: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=

Per quanto riguarda le associazioni di Comuni si farà riferimento al valore della densità di popolazione calcolata nel seguente modo: $\frac{\text{somma del numero di abitanti dei singoli Comuni}}{\text{somma delle superfici dei singoli Comuni}}$

I dati delle superfici dei singoli Comuni sono quelli pubblicati nel sito dell'ISTAT "**Superfici delle unità amministrative**" al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/156224>.

La superficie è considerata in km² fino al secondo decimale.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La densità sarà calcolata fino al secondo decimale con arrotondamento per eccesso nel caso il terzo decimale sia uguale o superiore a 5 e per difetto nel caso sia inferiore a 5.

Nel caso, improbabile, ma possibile, di parità, nell'ultima posizione utile della graduatoria, il contributo sarà concesso al Comune o all'associazione di Comuni che per primo ha inviato la domanda.

Con decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente si provvederà ad approvare la graduatoria dei Comuni beneficiari, anche in forma associata e provvederà alla concessione formale del contributo.

Al primo in graduatoria verrà assegnato il contributo richiesto fino ad un massimo di €10.000,00, e così via fino ad esaurimento della disponibilità.

Se scorrendo la graduatoria, non è possibile soddisfare totalmente la richiesta dell'ultimo soggetto in posizione utile, a quest'ultimo verrà attribuito quale contributo il residuo disponibile sul capitolo.

8. Modalità e termine di presentazione delle domande

L'istanza di richiesta contributo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ovvero dal dirigente dell'ufficio competente ed inviata attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it** entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR di uno specifico bando, pena la non ammissibilità della domanda utilizzando la modulistica prevista nel bando

Nel caso di Comuni associati, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal dirigente dell'ufficio competente del Comune individuato quale capofila.

Nella domanda dovrà essere indicata la previsione di spesa sulla quale si applicherà la percentuale di cui al punto 7.

9. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

La richiesta di erogazione del contributo dovrà pervenire al competente ufficio regionale entro e non oltre **il 30 novembre 2018** con le stesse modalità previste per la domanda utilizzando esclusivamente la modulistica prevista nel bando.

Non sono consentite proroghe.

Con la richiesta di erogazione del contributo dovrà essere inviata:

- copia dell'atto comunale o degli atti comunali di approvazione del regolamento e/o dell'individuazione dei siti;
- copia dell'atto o degli atti comunali con cui sono state liquidate le spese o sono stati approvati i costi consuntivi per il personale interno.

Il mancato invio della documentazione richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso di comuni associati, i contributi saranno liquidati al Comune capofila di cui al punto 2.